

U.I.L.D.M. Sez. di Ravenna "Mario Spik" Onlus

Organo Territoriale della U.I.L.D.M. Nazionale Onlus

Aderente alla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Sede: c/o Casa del Volontariato - Via A. Sansovino, 57 - 48124 Ravenna

Cell. 328 2695538

C.F. 92010840392

E-mail: uildmra@libero.it - Pec: uildmra@pec.it Sito: www.uildmra.it

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione

U.I.L.D.M. Sez. di Ravenna "Mario Spik"

C.F: 92010840392

Oggi 12 settembre 2020 ore 10,00 presso la Parrocchia di San Biagio di Ravenna si svolge l'assemblea straordinaria dell'associazione **U.I.L.D.M. Sez. di Ravenna "Mario Spik" Onlus**, con il seguente OdG:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Sig. Aristide Savelli, viene nominata segretaria dell'Assemblea la Sig.ra Chiara D'Aprile.

Verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie (16 presenze e 15 deleghe dei 49 Soci al 31.12.19), si procede alla discussione dei punti all'OdG.

1) Il Presidente illustra ai presenti che in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione ha fino al 31 Ottobre 2020 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal Codice del Terzo Settore.

Il presidente pertanto procede a dare lettura del nuovo statuto con le relative modifiche in questo senso e della proposta del nuovo nome associativo (**U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione di Ravenna "Mario Spik" ODV**).

Dopo discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

L'associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 1344 del 26.11.1993.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 10,30

Ravenna, 12 settembre 2020

Il presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 24.09.2020 al n. 3486
Serie 3 per Euro ESENTE
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Il segretario



IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta

STATUTO INTERNO

U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE di RAVENNA ODV

ART. 1. - COSTITUZIONE.

È costituita l'associazione denominata "**U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – Sezione di Ravenna "Mario Spik" ODV**", che agisce in osservanza del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, di ODV ed ETS, successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".

L'associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.

Il presente Statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della UILDM nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo ODV.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SEDE.

La sede è in Via A. Sansovino n. 57 - 48124 Ravenna

L'associazione opera di norma nel territorio provinciale di Ravenna e nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 3 – FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Scopo dell' Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche

Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rappresenta le problematiche delle persone diversamente abili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica.

b) sollecita, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;

c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;

d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica";

e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;

f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17;

g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto per servizi vari, il sostegno psicologico anche a domicilio rivolta alle persone con disabilità e ai Caregiver che li assistono, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;

h) promuove l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo

sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

i) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;

j) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale;

k) svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

3.L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare:

a) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi.

b) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

ART. 4 – I SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale.

La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del socio;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM);
- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali;
- alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario;

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;

- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

ART. 6 – DISCIPLINA

1. Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura
- b) sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2. La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.

4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare davanti all'Assemblea entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 7 – VOLONTARI

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Tutte le prestazioni fornite dai Volontario sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8 – ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore Unico dei Conti.

Tutte le cariche sociali (ad eccezione del Revisore Unico dei Conti, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/2°comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare il Revisore dei Conti con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Revisore dei conti;
- e) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti
- g) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- h) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- j) commina la sanzione e l'esclusione.
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- l) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- m) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare sulla trasformazione, lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a

modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di **cinque** e non più di **nove** soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di assenza del primo dei non eletti si provvederà al re-integro alla successiva Assemblea dei Soci e resterà in carica fino alla naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce circa tre volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- b) nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari;
- h) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;

d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;

f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario della Sezione:

a) la tenuta dei libri sociali;

b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;

c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della associazione.

ART. 14 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;

b) tenere i rapporti col Revisore dei conti;

c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 15 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI.

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

In particolare il Revisore Contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.

Compete al Revisore Unico il controllo contabile di cui all'art.2049.ter del codice civile.

ART. 16 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;
- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.Lgs 117/2017.
- f) contributi pubblici e privati;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

ART. 17 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, nell'osservanza delle norme civilistiche in vigore nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come richiamato dallo Statuto e dal Regolamento generale della UILDM ODV Nazionale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione;

ART. 18 – BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3 /comma 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

ART. 19- DIPENDENTI E COLLABORATORI.

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO.

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9.

ART. 21 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci (art. 24 - lettera a - Statuto Nazionale UILDM) e viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

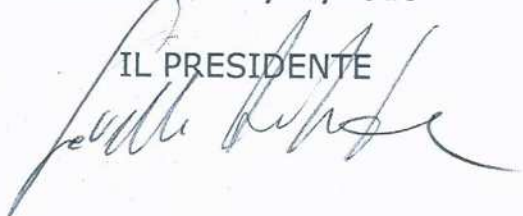
ART. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di E.T.S.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione U.I.L.D.M. "Mario Spik" Sezione di Ravenna

Ravenna - 12/09/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

